

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. /2013 r.g. e vertente TRA in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. , giusta procura in atti, ATTORI OPPONENTI E (C.F. con il patrocinio giusta procura generale alle liti in atti, dell'avv. '

CONCLUSIONI

Come in atti.



CONVENUTA OPPOSTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(d'ora in poi anche solc

per conto di

(d'ora in poi anche solo ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 230/2013 del 24.1.2013, con il quale è stato ingiunto alla

(d'ora in poi anche solo

, quale debitrice principale, e a ?

, quali fideiussori, il pagamento della somma complessiva di € 79.769,58, oltre a interessi e spese di procedura, in favore della ricorrente, di cui € 8.228,34 a titolo di saldo debitore del conto corrente 10881695, € 38.997,39 a titolo di saldo debitore del conto corrente 10881700 e € 32.543,85 a titolo di residuo dovuto per mutuo chirografario di € 36.654,00 concesso il 13.11.2007.

Avverso tale decreto hanno proposto tempestiva opposizione gli ingiunti citando in giudizio l'opposta e chiedendo, per le ragioni che si stanno per esaminare, in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché infondato ed illegittimo; in via subordinata e riconvenzionale, con riguardo ai rapporti di conto corrente, con relative aperture di credito, che fossero accertate e dichiarate la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali applicati, l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle valute e spese, l'eventuale usurarietà dei tassi di interessi applicati al c/c, con la conseguente condanna dell'opposta alla riduzione e/o restituzione di quanto fosse risultato indebitamente percepito dalla l oltre al risarcimento dei danni subiti dall'opponente per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie nell'attività imprenditoriale e per la violazione da parte di delle regole di correttezza e buona fede; in via subordinata e riconvenzionale, con riguardo al contratto di finanziamento n.1373641 che fossero dichiarate la nullità del contratto per difetto di forma ex artt.1418 e 1325 n.4 c.c., per mancanza ovvero

impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt.1418, 1325 n. 3

3 1346 c.c., la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale e,



pagina 2 di 7

conseguentemente, dovuti gli interessi nella misura di cui all'art.1284 c.c. o nella misura prevista dall'art.117 TUB, l'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate già scadute, comprensive della quota di interessi corrispettivi, poiché in contrasto con l'art.1283 c.c. e, conseguentemente, non dovuti alla interessi anatocistici e di mora, se non nella misura legale; che, quindi, fosse ridotto il credito preteso dall'opposta e la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dall'opponente determinati dalla violazione da parte di delle regole di correttezza e buona fede e dalle illegittime segnalazioni a Centrale dei Rischi di Bankitalia;

in via subordinata e riconvenzionale, relativamente alle fideiussioni fosse accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle medesime.

La convenuta opposta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha concluso, per le ragioni che si stanno per esaminare, per il rigetto dell'opposizione e delle domande degli opponenti e in subordine per l'accertamento del diverso importo dovuto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento di tale diverso importo.

L'opposta in sede monitoria, per dimostrare il proprio preteso credito, ha prodotto, oltre ai contratti di aperura dei conti correnti sopra richiamati (con relative aperture di credito) e al contratto di mutuo chirografario del 13.11.2007, tre estratti conto certificati conformi alle scritture contabili ex art.50 T.U.B. (D.lgs. 385/1993), sicchè il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso ai sensi del medesimo art.50.

Tuttavia nella successiva fase dell'opposizione, malgrado quanto specificamente argomentato dalla difesa degli opponenti sulla necessità di produzione da parte della convenuta opposta, per provare la propria pretesa creditoria, di tutti gli estratti conto (v. pagine 6 e 7 dell'atto di citazione), la ha omesso tale produzione, sicchè, relativamente ai due rapporti di conto corrente, non si può ritenere



dimostrato che la , per effetto di molteplici operazioni (non specificate e non conoscibili in difetto degli estratti conto) eseguite ed annotate sui citati conti correnti 10881695 e 10881700 dal 6.8.2007 al 23.3.2010 (data del passaggio a sofferenza), abbia maturato i crediti indicati nel ricorso monitorio e nei sopraindicati estratti conto certificati conformi alle scritture contabili ex art.50 T.U.B., che riportano solamente la posizione debitoria al 23.3.2010 - di € 7.976,16 per il conto 10881695 e di € 37.802,21 per il conto 10881700 -, una voce per interessi maturati al 31.12.2010 e altre due voci, sempre debitorie, peraltro incomprensibili (" Acc. Aut. Rap. Inr. Int. Ante Sf. A. P.).

Ed invero in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto ex art.50 TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca -, poiché l'estratto ex art.50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla banca, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente; con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte della banca ove questa ometta di produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo (Cass. Civile 2751/2002, 12233/2003, 11749/2006, 21092/2016), perché l'indisponibilità degli estratti conto' impedisce di verificare quali operazioni siano incontestate e come si sia determinata la posizione debitoria del correntista.



Pertanto <u>il decreto ingiuntivo</u>, relativamente ai due conti 10881695 e 10881700, va senz'altro revocato, come chiesto dagli opponenti in via principale; l'accoglimento della richiesta formulata in via principale rende superfluo l'esame di quelle avanzate in via subordinata.

A diverse conclusioni deve giungersi, per le seguenti ragioni, relativamente al rapporto di <u>mutuo</u> chirografario.

La convenuta opposta in sede monitoria ha prodotto sub 7 il contratto del 21.11.2007 (nel ricorso monitorio per mero errore materiale indicato con data 13.11.2007), comprensivo del piano di ammortamento, entrambi sottoscritti dall'amministratore della relativo alla concessione del finanziamento di € 36.654,00, con erogazione sul conto 10881695, da restituire in 21 rate trimestrali dell'importo (distinte in quota capitale e quota interessi) specificate nel piano di ammortamento.

L'opponente non ha negato di aver ricevuto l'erogazione di tale somma € 36.654,00, ma si è limitata a contestare, unitamente ai fideiussori, la validità della pattuizione sugli interessi e l'illegittimità dell'applicazione degli interessi di mora, senza, tuttavia, allegare e dimostrare di aver pagato interessi corrispettivi e/o di mora in misure ben determinate e di aver restituito alla il capitale in misura superiore alla differenza tra € 36.654,00 e l'importo di € 31.444,66, preteso dall'opposta a titolo di residuo capitale (perché in tale misura indicato nell'estratto conto ex art.50 TUB).

E, <u>quindi, deve ritenersi sussistente il credito di</u>
(fatto valere da di € 31.444,66, oltre a interessi nella misura di cui all'art.1284 comma 1 c.c. dal 23.3.2010 al saldo (perché indicati nell'estratto conto ex art.50 TUB in misura pari a quella legale, segnatamente 1% annuo dal 23.3.2010 e 1,5% annuo dal 1.1.2011).



Quanto alle fideiussioni, è documentato (doc. 8 e 9 fascicolo di parte della fase monitoria), oltre che come dedotto nel ricorso monitorio, si sono pacifico, che costituiti fideiussori omnibus in data 7.8.2007 fino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00, aumentato in data 29.11.2007 ad € 150.000,00, in favore di per garantire l'adempimento delle in dipendenza di operazioni bancarie di qualunque natura, già obbligazioni assunte dalla consentite o che sarebbero state successivamente consentite, tra le quali anche finanziamenti. Le eccezioni sollevate in proposito dalla relative ad asseriti e alla pretesa di liberazione ex art.1956 c.c., non comportamenti contrari a buona fede della possono essere positivamente apprezzate, essendo assolutamente generiche ed avendo in particolare omesso detti fideiussori di specificare in cosa sarebbero consistititi detti comportamenti della e quando e in che modo essa avrebbe, senza speciale autorizzazione dei fideiussori, concesso credito pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questa erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. E d'altronde va anche considerato che la era ed è la legale rappresentante della sicchè certamente era a conoscenza delle condizioni patrimoniali della in questione, e che la seconda fideiussione è successiva di pochi giorni alla concessione del finanziamento dal quale deriva il credito riconoscibile alla sicchè si può ragionevolmente presumere che entrambi i fideiussori fossero a conoscenza dell'impegno finanziario appena assunto dalla debitrice principale. Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria, basata sull'ipotesi di condotte della banca contrarie a buona fede e di illegittime segnalazioni dei nominativi degli opponenti alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, essa va rigettata, non essendo state specificamente allegate, nè dimostrate condotte ' contrarie a buona fede, le segnalazioni alla citata Centrale dei Rischi e l'illegittimità delle medesime.



Per quanto finora esposto, il decreto ingiuntivo va revocato e gli opponenti vanno condannati a pagare, in solido tra loro, in favore della convenuta opposta la somma di € € 31.444,66, oltre a interessi nella misura di cui all'art.1284 comma 1 c.c. dal 23.3.2010 al saldo.

Le spese di lite, data la soccombenza reciproca, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 230/2013 emesso dal Tribunale di Pescara il 24.1.2013;
- Condanna gli attori opponenti a pagare, in solido tra loro, in favore della convenuta opposta la somma di € 31.444,66, oltre a interessi su tale importo nella misura di cui all'art.1284 comma 1 c.c. dal 23.3.2010 al saldo;
- 3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Pescara, 29 marzo 2017

Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio

